



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

MICHELE ROMANO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1151/2026

RENATA SESSA

UP – 13/07/2026

ALESSANDRINA TUDINO

R.G.N. 17787/2026

PAOLA BORRELLI

Motivazione semplificata

CARLO RENOLDI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 14/04/2026 del GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 aprile 2026 il Giudice di pace di Benevento ha assolto [REDACTED] dal reato di cui all'art. 612 cod. pen., per avere minacciato un ingiusto danno a [REDACTED] inviando dalla sua utenza telefonica, mediante l'applicativo [REDACTED] sull'utenza mobile intestata alla persona offesa, un messaggio vocale dal seguente tenore: «... non te lo dico più prendila come una minaccia, prendila come un avvertimento ... te faccio fa a fine di Santa Lucia tu sai Santa Lucia che fine ha fatto ...» «... ti posso assicurare che questa volta lo faccio, non sto scherzando ...»; in [REDACTED] in data 3 agosto 2021.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa in forma reale o putativa. La sentenza si sarebbe discostata dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittima difesa putativa ovvero lo stato di grave turbamento causato dalla situazione di pericolo richiederebbe che tale turbamento sia direttamente connesso all'evento pericoloso e non derivi da stati d'animo preesistenti o estranei alla situazione di pericolo. Infatti, la scriminante della legittima difesa presuppone una «aggressione» e un pericolo attuale che imponga una «reazione» e non problematiche relazioni fra le parti, definite a pag. 3 della sentenza impugnata come condotte di provocazione.

Sotto altro profilo, sussisterebbe il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Giudice avrebbe assolto l'imputato dal reato ascrittogli disattendendo l'esito dell'esame e il contenuto della denuncia-querela della parte civile, [REDACTED] nonché il contenuto minatorio del C.D. ROM e del verbale di acquisizione degli audio [REDACTED] redatto dai Carabinieri di Vitulano il 7 dicembre 2021, in tal modo articolando una motivazione del tutto apparente o comunque manifestamente illogica, non avendo spiegato perché ha ritenuto credibile la versione offerta dall'imputato (priva di riscontro) e non credibile quella della parte civile (suffragata da plurimi e oggettivi riscontri).

3. In data 9 giugno 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che la legittima difesa postula che l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa subita (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080 - 01; Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352 - 01). Inoltre, l'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante implica l'estraneità all'area di applicazione della stessa ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534 - 01; Sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Celeste, Rv. 246566 - 01).

Sotto altro profilo, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, essendo irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse, dovendo il giudice svolgere all'uopo un esame di tutti gli elementi fattuali per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa (Sez. 4, n. 34345 del 10/11/2020, Setti, Rv. 279964 - 01).

3. Secondo il primo Giudice, dinnanzi alle «provocazioni» della persona offesa - consistenti in continue telefonate alla [REDACTED] sua ex fidanzata, nonché in reiterati appostamenti - l'imputato aveva ritenuto che l'unico modo per difendere la donna fosse quello di utilizzare le espressioni minacciose contestate. In altri termini, la situazione percepita dall'imputato come di attuale pericolo lo avrebbe indotto a ritenere di non avere alternative per difendere la moglie.

La motivazione della sentenza impugnata si risolve in proposizioni assertive prive della necessaria esplicitazione del percorso inferenziale che collega le risultanze processuali alla conclusione circa la configurabilità della scriminante.

In disparte la circostanza che il primo Giudice non ha indicato quali specifiche emergenze istruttorie abbiano consentito di ritenere accertate le condotte provocatorie attribuite alla persona offesa né spiega le ragioni della preferenza accordata alle dichiarazioni favorevoli all'imputato rispetto alle risultanze processuali di segno contrario, deve rilevarsi che la motivazione non fornisce alcun ragguaglio in ordine ai requisiti della necessità della difesa e dell'inevitabilità altrimenti del pericolo.

Infatti, la sentenza ha totalmente omissso di spiegare per quale motivo l'imputato avvertisse l'incombere di una situazione di pericolo, generata dalle



condotte provocatorie della persona offesa, che non potesse essere fronteggiata rivolgendosi all'autorità giudiziaria o di polizia. L'affermazione della sentenza secondo cui, nella situazione data, egli non poteva avvalersi di un *commodus discessus* (v. fg. 3 della sentenza impugnata) è stata resa in maniera del tutto generica e, sostanzialmente, apodittica, sicché anche sotto tale profilo la motivazione si rivela del tutto apparente.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Benevento in diversa persona fisica.

5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Benevento, in diversa persona fisica.

Così deciso il 13/07/2026.

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Michele Romano

